Zeitschrift: Vox Romanica

Herausgeber: Collegium Romanicum Helvetiorum

Band: 27 (1968)

Artikel: Appunti sul cosiddetto "jus plantandi" nel Canton Ticino e in val Mesolcina

Autor: Broggini, Romano

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-22578

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Appunti sul cosiddetto «jus plantandi» nel Canton Ticino e in val Mesolcina[1]

La coscienza che, fra i diritti del vicino o patrizio, vi sia anche quello del cosiddetto *jus plantandi,* vive ancora qua e là nel Canton Ticino, anche se le disposizioni legislative da oltre un secolo non solo l'abbiano ignorato, ma abbiano cercato di impedirne ogni applicazione. D'altra parte le successive leggi fondiarie, le riorganizzazioni catastali e l'abbandono progressivo della agricultura rendono sempre più raro ed inutilizzato questo istituto, nel passato assai diffuso e che dovette avere una sua terminologia.

È sembrato quindi opportuno raccogliere quanto ancora poteva essere attestato nel Canton Ticino e in Mesolcina, pur convinti che approfondite indagini locali potrebbero fornire maggiori elementi, oltre che dal profilo linguistico, anche da quello storico-giuridico.

In questa nota si è voluto analizzare questo antico uso non solo attraverso l'aspetto storico e legislativo, bensì e in primo luogo attraverso attestazioni popolari dirette, cercando, ove possibile, di raccogliere i frammenti di una terminologia in via di dissoluzione.

La separazione della proprietà delle piante da quella del terreno ov'esse crescono non è conforme ai principi del diritto romano, «ciò non ostante – notava il Pertile[2] – è dato d'incontrare non rade volte, nei tempi di mezzo, la proprietà degli alberi separata da quella del fondo.»

Questo fenomeno, per la sua particolarità, è stato oggetto di studio e di diverse interpretazioni da parte degli storici del diritto, in particolare di quelli italiani[3]: essi hanno concluso, dopo le indagini approfondite del Maroi[4], che questa partico-

[1] Un tentativo di questo genere non può essere fatto che ricorrendo all'aiuto, al consiglio ed alla collaborazione di molte persone, che qui, tutte singolarmente si vogliono ringraziare: in particolare l'amico P.D. prof. Pio Caroni, il dott. F. Forni, i corrispondenti citati e quelli, numerosissimi, rimasti qui anonimi, tutti coloro che mi fornirono informazioni dimostrando la loro passione per le radici del nostro presente.

Per le abbreviazioni correnti si rinvia a quelle usate nel *Vocabolario dei Dialetti della Svizzera Italiana,* così pure per quel che concerne la bibliografia: cf. *VSI 1,* p. XXIIIss.; *2,* p. VIIIss. La trascrizione è secondo i criteri della «grafia comune» del *VSI,* cf. *1,* p. XVI.

[2] A. Pertile, *Storia del diritto italiano 4,* Torino 1893, p. 211.

[3] Cf. in Liver, *Zur Geschichte* ... (cf. N 5).

[4] F. Maroi, *La proprietà degli alberi separata da quella del fondo,* in: *Studia et documenta historiae et juris* I (1935), p. 349ss.

lare forma di separazione di proprietà non è dovuta ad influssi di consuetudini germaniche, ma sembra attestare una pratica antica, diffusa attorno al Mediterraneo, che sopravvive alla diffusione del diritto romano. Recentemente ancora Peter Liver nello studio *Zur Geschichte und Dogmatik des Eigentums an Bäumen auf fremdem Boden in der Schweiz*[5] analizzava la diffusione e le caratteristiche di questo uso in Svizzera e dava un'ampia informazione bibliografica sull'argomento alla quale qui si rinvia.

Il problema non ha mancato di interessare i giuristi anche per quel che concerne particolarmente la Svizzera Italiana. La tesi di dottorato di F.F. Forni[6], oltre ad un esame della natura giuridica del fenomeno, ad una analisi storico-giuridica delle diverse sue manifestazioni, contiene anche un accurato elenco dei regolamenti patriziali ticinesi che permettono tali «piantagioni» su terreno pubblico ed una stima dell'entità di tali piantagioni in ogni comune. Per il Poschiavino e la Bregaglia si hanno importanti dati nell'estesa indagine di R.Z. Ganzoni, *Beitrag zur Kenntnis des Waldeigentums in Graubünden unter besonderer Berücksichtigung des Engadins, des Bergells, des Puschlavs und des Münstertals*[7], che dà pure un quadro della diffusione di questi usi nel Canton Grigioni, allo studio dei quali si è particolarmente dedicato il prof. Liver[8].

In parecchi *documenti ticinesi,* a partire dal 10° sec., vi sono elementi che permettono di arguire l'esistenza di una proprietà delle piante separata da quella del terreno ove esse crescono o che la citano esplicitamente. La breve documentazione che segue – scelta per diverse epoche e per le diverse regioni – conferma le conclusioni tratte dagli storici del diritto per altri paesi, specie per l'Italia. Nel nostro caso converrà per ora solo notare che non sono mai citati possessi di viti separati da quelli di vigne (e la cosa appare naturale) mentre invece la proprietà di castagni, noci e olivi è citata separata da quella del terreno. Nella «cartola venditionis» del 926 di Carona il denaro dato *pro casis et omnibus rebus territoriis et mobilibus* viene inteso essere dato per *casis, curtis, tectis, edificiis, ortis, areis, clausuris, pummiferis, campis, pratis, vineis et silvis hacstalariis, pascuis, aquacionibus, viganalibus adque concelibas locas, montis et planis, coltum et incoltum, divisum et indivisum, seu cum finibus, arboribus et accessionibus vel ingresoras suarum rerum earum ... ex integro* (*CDHS,* 37r., 10ss.). Il «breve divisionis» del sec. 10° su terre di Bissone nomina a parte le piante dalle terre divise: *alia terra ... [est] tabulas VIII, habet olivas III, castenia I, alio campello ... est tabulas III, habet olivas II ...* (*CDHS,* 44r., 11ss.).

[5] PETER LIVER, *Zur Geschichte und Dogmatik des Eigentums an Bäumen auf fremdem Boden in der Schweiz,* in: *Festschrift K.S. Bader,* Zürich 1965, p. 281ss.

[6] FABIO FLAVIO FORNI, *La superficie delle piantagioni* (art. 678 *CCS*), tesi Berna, Lugano 1946 (citato in seguito FORNI).

[7] R.Z. GANZONI, *Beitrag zur Kenntnis ...,* tesi Berna, *Beih. Bündnerwald 4* (1954).

[8] Cf. i numerosi rinvii in LIVER, *Zur Geschichte ...* (cf. N 5).

Sempre su terreni di Bissone la «cartola venditionis» del 1054 dice: ... *sesta vinea cum una oliva super se abente ... septima vinea, similiter cum una oliva super se abente* ... (*CDHS,* 50r., 18ss.). Del resto ciò è confermato da altri documenti posteriori di altre zone (e uno spoglio completo del *CDT* lo confermerebbe in modo qui non necessario): in un contratto di massaricio del 1237 (Sant'Antonino) elencando e coerenziando campi e «pezze» di prato: *Item peciolam unam vinee iacentis ubi dicitur in Campellia, cui coheret undique iamscripte ecclesie. Item arborem I castanee iacentem in Campellia, Item arborem I nucis similiter iacentem in Campellia* (Brentani, *S. Pietro* 1, p. 143). Nel contratto massaricio di Lumino pure del 1237 si hanno riuniti i diversi tipi: quello della vigna, senza allusione alle piante di vite, quello del terreno e delle piante che vi stanno «sopra», quello delle piante senza il terreno: ... *in primis sedimen unum cum casis et tectis et clauso uno vinee insimul tenentibus, rei iacentibus in predicto loco de Lugomino, cui coheret ..., item clausetum unum cum tribus arboribus supra, unus de nuco et duobus castaneis, iacentibus ubi dicitur ad Silvam cui coheret ..., item IIII arbores castanearum in Carnegassco cui coheret* ... (Brentani, *op. cit. 1,* p. 145/6). Nella donazione fatta a Camperio nel 1323 a favore dell'ospedale di Casaccia sul Lucomagno si elencano *bonis et rebus et terris et possessionibus et campis et pratis, vineis et silvis, arboribus et albergis et hedificiis, ascullis et pascullis et rebus et terretoriis et generaliter de omni eo quod ipse Symon habet et ei spectat et pertinet in tota valle Bregni* ... (*BSSI 28,* 82), ove ancora una volta la proprietà degli alberi è posta in parallelo a quella dei campi, prati, vigne, selve, rifugi e costruzioni. In un livello enfiteutico di Montecarasso del 1561 (detto dei Monighetti perchè è a favore delle famiglie che si assumevano la mansione di sagrestani della chiesa di S. Bernardo sulla montagna) si ha: *salvis et reservatis illo sedimine cooperto plodis quod est cum canepa, camera caminata et aliis locis et cum portico ante et illa planta nuchum cum aliis duabus plantis arborum castanearum que omnia sunt intra fines et coherentias superius descriptas alias reservatas* ... (Guidotti, *Montecarasso,* p. 356[9]), ove la riserva è fatta in modo identico per un edificio e per le piante vicine.

La separazione fra la proprietà del terreno e quella delle piante che vi crescono è dunque attestata: essa si presenta in modo particolare laddove il terreno è della comunità (vicinanza, patriziato) e le piante sono di un singolo membro di essa.

Negli *antichi statuti* il diritto di piantare su terreno della comunità è implicito: esso è attestato spesso attraverso le limitazioni poste al libero uso di questo diritto per quel che concerne le distanze dalle piante già esistenti di altri privati. Così negli statuti di Brissago (1320): *Item ... statutum est quod quelibet persona de Brixago possit plantare et plantari facere ficus, olivas, rumpos et cerasos in tota fabula jurata et in suis terris videlicet longe ab aliis terris partionariorum suorum duobus passibus,*

[9] R. Guidotti: *Notizie storiche su Monte Carasso,* Bellinzona 1965.

sive quattuor brachiis ad brachium comunis de Locarno ... (*BSSI 10,* 204); in quelli di Biasca (1434): *Item statutum et ordinatum est quod nulla persona suprascripte terre et vicinantie nec aliunde, in plano Abiasche tantum, nec in vineis de plano, seu etiam ubi dicitur in monte de Abiascha audeat nec presumat plantare nec plantari facere nec etiam insedire nec insediri facere aliquam plantam nucis vel castaneae per quattuor spatia penes domos seu vineas alicuius alterius persone in nocimento eius persone* ... (*BSSI 22,* 49). In queste due attestazioni devono essere notate: nella prima l'avvicinamento dei casi considerati simili fra il piantare nella «fabula iurata» (nel bosco che non può essere tagliato, di proprietà comune) e il piantare nelle terre private «in suis terris», nella seconda l'avvicinamento delle due operazioni considerate simili, dal profilo dell'acquisto della proprietà della pianta, fra piantare e innestare: infatti, come si vedrà, ancor oggi l'innesto di una pianta selvatica in terreno patriziale equivale ad una presa di possesso di essa da parte del privato. Negli statuti di Intragna, Golino e Verdasio (1469): *Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona de Intragna, de Gullino nec de Verdaxio non possit plantare nullum arborem nec nullam plantam supra terram eius comunis per spazia tria penes nullam possessionem nulius persone* ... (*BSSI 6,* 226). Che la «possessio» altrui non debba essere intesa solo nel senso di proprietà di un terreno o di una casa o di un qualsiasi possesso, ma anche di proprietà di una pianta, viene dimostrato dagli adiacenti e coevi statuti di Pedemonte che, nella analoga disposizione dicono: *Item statuerunt ... quod nulla persona dictorum comunis et hominum de Caviliano, de Varzio et de Oressio de Pedemonte possit nec debeat in eorum terratorio comunis de Pedemonte plantare nullam plantam penes plantam alicuius alterius persone dicti comunis iusta stazia tria sub pena sol. xx tertiol* (*BSSI 31,* 119). Negli stessi statuti la distinzione fra proprietà della terra e quella degli alberi è sottolineata esplicitamente dicendo: *si aliquis debitor daret creditori suo possessionem super aliquam terram vel super aliquos arbores* (*BSSI 31,* 121). Dagli statuti di Intragna, di Golino e Verdasio appare inoltre che le piante private potevano esistere anche in quella parte del terreno comune che veniva diviso periodicamente fra i singoli fuochi per loro uso privato, le «pezze partite». In esse potevano trovarsi piante private che dovevano essere rispettate, mentre il nuovo usufruttuario poteva pure piantare piante che restavano poi di sua proprietà: ... *statuerunt et ordinaverunt ... quod quilibet vicinus possit plantare in dictis petiis suis tam mondatis quam mondandis non incidendo nec plantando nec strepando nullas plantas alicujus persone* (*BSSI 6,* 225)[10]. A conferma della diffusione e della continuità di questo uso anche nel periodo dei baliaggi dò un articolo del libro dei decreti civili della prefettura di Mendrisio e

[10] Altre attestazioni indirette, ma meno probanti, negli *Statuti di Blenio* (A. Heusler, *ZSR NF 11,* 142ss.), cap. 84: *De non plantando arbores penes proprietatem alterius,* ed in quelli di Carona e Ciona (A. Heusler, *ZSR NF 35,* 447ss.), cap. 31: *Quod nullus possit plantare aliquam plantam prope terram arativam.*

Balerna tratto da un codice inedito e assai tardo (contiene anche il testo di tutti i Privilegi dal 1513 al 1785) probabilmente dell'ultimo decennio del '700:

2° Quanto puoi alle piantazioni ne confini de Beni delli vicini resta ordinato, che nessuno possa piantare, ne allevare pianta di veruna sorte ne confini de Beni de vicini, se non nella distanza di due trabuchi riservate però le viti, persici, e salici d'inestare, quali potranno piantarsi nelli confini de Vicini in distanza almeno del piliprando, con che perrò tra una pianta e l'altra vi sia la distanza di Brazza otto ... 5°. Nelli confini sopra accessi, riali o roggie li quali non interompano la vicinanza, come s'è decretato al Libro 2° cap° 3° delle opzioni, niuno potrà piantare piante se non con la distanza delli due trabucchi, a riserva de Persici, viti e salici come s[opr]a N. 2 ma nelli confini delle strade reggie e com[una]li o pubbliche sarà lecito ad ognuno piantar ogni sorte di piante in finanza de Beni coltivati, o vigne, ma doverà piantarle in distanza di Brazza quindici una dall'altra in modo che l'altro Vicino confinante a dette strade possa anch'esso piantar con detta distanza intercalando in modo che non sia piantata una contro l'altra già piantata del Vicino, quando vi sia la misura delle brazza quindici e non essendovi tal misura ognuno potrà piantar in quel modo gli permetterà il sito della finanza, sempre però col minor danno ed incomodo dell'altro Vicino (Lib. 2, cap. 4).

La legislazione del Cantone, fin dall'inizio, ha cercato di ridurre o eliminare questi usi: «Quanto agli alberi che si trovassero nei lotti, se sieno delle Corporazioni saranno valutati e rimarranno al sortente, se siano di privati avrà luogo la compera a termini della legge», legge 2 giugno 1845, e poi nella legge patriziale del 1857 (*RG 2,* 232[11]) «le piantagioni di diritto privato sul territorio patriziale sono proibite» (*RG 4,* 40). La legge forestale federale del 1876, il regolamento cantonale ticinese del 1–8–1880 e la giurisprudenza successiva hanno costantemente negato l'esistenza di un diritto dei privati (anche se facenti parte della comunità patriziale) ad effettuare piantagioni nuove su terreno pubblico o patriziale o su terreno di altri proprietari, cf. Forni, p. 123, N 1, ed anzi hanno imposto il riscatto dei diritti esistenti. Malgrado le norme del *CCS,* introdotto nel 1912, che vietano la costituzione di servitù analoghe ai diritti di superfice su piante e selve (art. 678) l'esistenza della applicazione dello «jus plantandi» in casi precedenti è tuttora provata.

Pur nei limiti d'una trasformazione di strutture economiche la consuetudine è rimasta, e se, in generale, si assiste al progressivo estinguersi dei vecchi diritti acquisiti, non manca il caso di constatarne la creazione di nuovi in violazione della norma giuridica.

Così, ancor oggi a Cavergno, l'Amministrazione patriziale concede in proprietà a famiglie patrizie (fuochi) un massimo di 10 piante giovani di castagno selvatico purchè siano innestate e curate dal proprietario, su terreno patriziale; il Regolamento patriziale di Minusio prevede che solo «i patrizi hanno la facoltà di posse-

[11] *Nuova Raccolta Generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino dal 1803 al 1886,* Bellinzona 1887 (4 vol.). Citato in seguito *RG.*

dere piante lungo la riva [del lago] e sulle sponde dei riali: proprietà patriziali» (art. 44) e che «sono permesse alla riva [del lago] piantagioni di salici (non piangenti), di noci, di pioppi (non lanigeri), di frassini e di aceri» (art. 46) ed aggiunge che «se un non patrizio diventa proprietario di piante esistenti sulle proprietà patriziali è tenuto a cederle a un patrizio o al Patriziato» (art. 45). A Brione Verz. verso il 1930 l'innesto di ciliegi selvatici cresciuti su terreno patriziale equivaleva ad acquistarne la proprietà (comunicaz. prof. Giuseppe Mondada).

Integrando qui brevemente le indicazioni di Forni (*op. cit.*, tavole III–XXII) per la valle di Blenio, oltre al caso esplicito di Corzoneso, il regolamento patriziale di Semione (1953) dichiara: «Le selve e le piante di privati su terreni di proprietà patriziale dovranno essere censite e stimate. Esse potranno essere mantenute ma non sostituite ...» (art. 57). In Riviera il regolamento patriziale di Cresciano (1953) oltre a «riconoscere i diritti di terzi sui boschi patriziali» (art. 50) all'art. 51 recita: «È riconosciuto il diritto di selva che comporta la proprietà delle seguenti qualità di piante e dei frutti delle stesse, castagno, ciliegio, noce ...» Per la Leventina, alle attestazioni menzionate da Forni (*op. cit.*) ricordo, nel regolamento manoscritto[12] di Giornico (1877) all'art. 65: «È vietata qualsiasi piantagione nei pascoli di Pedemonte, Isra, Pardascio e Brencarina. Negli altri pascoli patriziali ogni famiglia patrizia potrà impiantare n° 10 piante se questo numero fin'ora non l'avrà. Dovrà però prima farne notificazione all'Ufficio patriziale, del luogo che intende fare questa piantagione, come pure notificare il numero delle piante che possiede sui pascoli patriziali. Da questo numero sino al venti potrà essere tollerata la piantagione mediante che prima si adempia a quanto sopra e pagamento di fr. 1 per ogni pianta. Ai non patrizi è assolutamente proibita ogni piantagione.» Interessanti sono pure le attestazioni della Media valle (per Faido, Mairengo cf. Forni) ove compaiono le piantagioni di gelsi: Chiggiogna, regolamento ms. 1897, art. 10: «diritto dei patrizi ... e) di piantare alberi fruttiferi di ornamento e gelsi sul pascolo patriziale»; Calpiogna-Campello regolam. ms. 1897, art. 12: «Ogni patrizio ha diritto: ... e) di piantare alberi fruttiferi, d'ornamento etc. sul terreno patriziale. Non si potranno eseguire piantagioni se non alla distanza di 15 metri dai castani e noci preesistenti di altro proprietario.»

La recente legge patriziale del 29–1–1962, ha riconosciuto al patriziato il carattere di ente pubblico e imponendo la revisione dei singoli regolamenti patriziali, ha favorito la scomparsa di quello che giudico l'ultimo esplicito documento ufficiale relativo allo «jus plantandi».

Il regolamento del Patriziato di Intragna, Golino e Verdasio, nelle sue precedenti stesure (approvate dalle assemblee patriziali del 3 novembre 1935 e del 25 febbraio 1951 e poi confermate dal Consiglio di Stato) diceva all'art. 17: «L'Amministra-

[12] Per i regolamenti patriziali manoscritti mi sono avvalso della raccolta del Dipartimento cantonale dell'Interno a Bellinzona, organo di vigilanza dei patriziati.

zione [patriziale] tiene registrazione di tutti i diritti *jus plantandi* e servitù analoghe di singoli patrizi. Tiene pure a giorno il registro delle piante di proprietà privata esistenti su terreno patriziale. Ogni 5 anni dette piante verranno verificate e bollate a nuovo.» Il registro delle piante di proprietà privata su terreno patriziale detto il *Libro delle roverine e del diritto di 'jus plantandi'* ci resta nella stesura del 1888 e venne accuratamente tenuto a giorno per oltre 50 anni.

Purtroppo questo articolo è scomparso nella nuova redazione del regolamento patriziale del 19 ottobre 1965, successiva all'entrata in vigore della nuova legge patriziale cantonale.

In queste condizioni, in cui è evidente la sempre maggiore difficoltà nel raccogliere una documentazione viva di questa consuetudine, si è svolta la presente indagine. Dopo lo spoglio dei documenti ed una serie di inchieste personali si è proceduto ad una inchiesta scritta con formulari molto concreti e particolareggiati: le domande riproducevano le diverse condizioni tipo constatate nel Ticino e in Mesolcina. Sulle duecento richieste, circa un centinaio furono le risposte, più o meno complete: esse ricoprono abbastanza regolarmente tutte le zone del Ticino e della Mesolcina, confermando e sviluppando tanto i dati giuridici forniti da Forni quanto le precedenti inchieste personali.

La possibilità di piantare alberi su terreno patriziale di cui si ha poi la piena proprietà o di attribuirsi la proprietà di alberi selvatici attraverso l'innesto, è vivacemente affermata da parecchi corrispondenti che considerano ciò una prerogativa delle famiglie patrizie. Anzi l'esistenza di piante di proprietà privata su terreno patriziale o pubblico è denominata spontaneamente *jus plantandos* (Aquila), *jus plantandis* (Grono), *jus plantandi* (Preonzo, Lodrino, Broglio, Intragna, Mergoscia, Breno, Sagno, Muggio). La consuetudine di questo diritto è confermata: da Mondada[13] per Cugnasco-Brione s. M. e per Broglio e Prato VMa.[14] anche se non tratta da documenti.

L'esistenza di questa particolare proprietà mi è attestata: per il Sopra Ceneri, nel Bellinzonese (Medeglia, Isone, Carasso, Lumino e Preonzo), in tutta la Riviera, in val di Blenio (Semione, Malvaglia, Corzoneso, Leontica, Lottigna, Aquila), nella bassa e media Leventina (Personico, Sobrio, Anzonico, Chironico, Calpiogna, Osco),

[13] G. Mondada, *Pascoli e vigne di Brione s. Minusio. Note storiche,* Locarno 1950, p. 17. – G. Mondada, *Ditto, Curogna e Cugnasco,* Locarno 1966, p. 31.

[14] *Almanacco valmaggese 1967,* p. 146–7: «... la fascia pedemontana di Broglio e in parte di Prato ... dove il bosco è formato attualmente da annosi castagni in deperimento ... Le piante sono in massima parte di proprietà privata su terreno patriziale: *Jus Plantandi* dovranno essere riscattate eliminando così anche la servitù» (A. Morinini, SIF).

in Valle Maggia (Peccia, Broglio, Brontallo, Cavergno, Cevio, Giumaglio, Lodano, Moghegno, Aurigeno, Avegno), in valle Onsernone solo ad Auressio – che fa parte del patriziato maggiore di Pedemonte con Cavigliano – nelle Centovalli (Intragna, Palagnedra, Borgnone), a Losone, Minusio, in tutta la val Verzasca, a Magadino (fraz. Quartino) e a Indemini. Nell'adiacente val Mesolcina ho esempi a S. Vittore, Roveredo, Grono, Verdabbio e Soazza, in Val Calanca a Castaneda e S. Maria – ove è anche il caso inverso: quello di piante del comune su terreno privato. Nel Sotto Ceneri ho esempi nella valle del Vedeggio (Sigirino, Bedano), nell'alto Malcantone (Aranno, Arosio, Breno), forse a Cadro; nel Mendrisiotto: a Capolago e a Sagno, in val di Muggio (Caneggio, Bruzella e Cabbio).

Si tratta in genere di piante di castagno, molto spesso anche di noci e ciliegi; di alberi da frutto vari (meli, peri, prugni); talora v'è ancora l'attestazione dei gelsi (Claro, Lumino, Roveredo, Grono, Bedano), di salici (Biasca, S. Vittore, Roveredo, Grono, Avegno, Minusio, Gerra Verz.) di sorbi e frassini (Aquila, Minusio), di faggi (Sigirino, Aranno e Muggio), di querce (Intragna, Claro, Soazza, Aranno).

Tali piante sono chiamate: *pianta inarburada* (Medeglia), *privada* (Biasca), *arbol privau* (Brontallo), *piant dirituai* (Magadino, fraz. Quartino), *arbol* col nome di famiglia (Auressio) e con analoga formula a Brione Verz.; a Sagno e in val di Muggio i grossi castagni nel terreno patriziale sono chiamati genericamente *matrón*. A Carasso i castagni privati su terreno patriziale sono detti *tempori*, precoci, anche se in genere sono di qualità *verdenés*.

Tali piante sono molto spesso segnate con la marca di famiglia (Losone), con le iniziali del proprietario (Auressio) o con un numero attribuito dal patriziato ad ogni singolo fuoco patrizio (valle di Muggio), e venivano iscritte in un elenco tenuto a giorno dall'amministrazione patriziale, talvolta iscritte come servitù nel registro fondiario (Riviera).

In qualche caso è attestato un nome speciale par la singola pianta: *om pè* 'un piede' (Biasca, Lottigna), *scepe* (Chironico), *sciüch* (Anzonico), *cò* (Bedano), *albur* (Bruzella) *erbul* (Verscio).

La prova della proprietà privata dell'albero su terreno patriziale – *piant da castegna dent in dal patriziát ma i è di privát* (Brontallo) – era che: *la pianta l'eva dal privau e u pudeva taiala* 'la pianta era del privato e poteva tagliarla' (Peccia), salvo, in qualche posto, il benestare della autorità forestale. Se la pianta privata si trovava in un bosco patriziale che doveva essere tagliato, essa doveva essere segnata della marca di casa ed era lasciata intatta, salvo accordi speciali (Losone).

In parecchie località, se la pianta era tagliata al piede, il proprietario di essa perdeva ogni diritto e gli eventuali nuovi germogli e i polloni tornavano al proprietario del terreno, cioè al patriziato: *i novéi cresciú a pè dla scepa i rèsta dal Patriziát* 'le nuove piante cresciute al piede della ceppaia restano del patriziato'

(Giumaglio). Questo principio è ricordato a Isone, Preonzo, Biasca, Semione, Leontica, Aquila, Chironico, Lodano, Moghegno, Cevio, Brione e Gerra Verz., S. Vittore, Grono, Verdabbio, Breno, Bruzella, Cabbio.

Per evitare la perdita del diritto si usava talora (ed era diventata una pratica riconosciuta) tagliare il tronco ad una certa altezza: la pianta così capitozzata si chiama *sciòca* ed i nuovi rami *ántol* (Semione); essi restavano con la pianta al vecchio proprietario. A S. Vittore il tronco tagliato ad una certa altezza è il *pesciúch,* alla cui sommità rispunterà la *casciáda,* mentre i rami che escono dal piede della ceppaia sono i *bastárt.* A Brontallo, per mantenere la proprietà privata, la pianta doveva essere tagliata a un metro dal suolo, a Auressio e Intragna e a Quartino si ricorda l'uso di tagliare il tronco a 2 metri dal suolo con lo stesso scopo. Interessanti sono alcuni casi speciali che convergono nell'indicare che il proprietario del terreno ha ripreso ogni diritto e che un eventuale nuovo diritto deve venire esplicitamente riconosciuto. A Verdabbio per mantenere il diritto, il privato doveva sradicare la vecchia ceppaia e, dopo aver chiesta la *grazia,* l'autorizzazione, doveva piantare una nuova pianta. Sembra qui dover riconoscere che il movente dell'autorizzazione fosse la sicurezza di una nuova pianta che darà frutti. A Bruzella il vecchio proprietario doveva pagare una piccola tassa detta «piantivo» per la ceppaia, come se piantasse una nuova pianta; a Cabbio se il proprietario della pianta tagliata non pagava entro un anno una tassa, *táia,* al patriziato, perdeva ogni diritto sulla ceppaia e sui *nuvéi.*

Dal vecchio tronco o dalla ceppaia del castagno, *pedágn* (Avegno), nascevano virgulti, spesso diritti, che hanno svariati nomi (di cui si danno solo le forme tipiche, sottolineando che si attesta l'esistenza nella località indicata ma non solo in quella): *salvadigh* allato *verscei* (Preonzo), *piant da rimosto* (Claro), *giúch* (Iragna), cf. lev. *giüch* 'germoglio' [Mat. *VSI*]; *antóll* (Biasca); *bahtárd* (Malvaglia); *regrèss* (Leontica), cf. Demaria, *Curiosità,* p. 51; *rivól* (Aquila); *giandri* (Personico), cf. *giantro* [Mat. *VSI*]; *andri* (Anzonico), cf. *VSI 1,* 190 *antol; tendroi* (Calpiogna); *ráchia* (Cavergno), cf. Salvioni, *Cavergno, ID 13,* 41; *varsgèll* (Cevio); *novei* (Giumaglio); *scarètt* (Moghegno), cf. *scarón* 'ceppaia' (Avegno) e *scaréz* 'ceppo d'arbusto' (Gorduno); *rabütt* (Aurigeno), *bidol* (Verscio), *scepai* (Auressio), *piöcc* (Lavertezzo), *barbar* (Indemini); *furlón* (S. Vittore); *bastardón* (Roveredo); *casc* (Grono); *cadéi* (Soazza), sg. *cadegl* [Mat. *VSI*]; *calm* (S. Domenica); *torc, bütt, cantir da scepadá* (Bedano); *ferli* (Pregassona), cf. Pellandini, *Arbedo, BSSI 17,* 108, e Keller, *RH 3,* 140; *svarsgéll* (Cabbio); *palòtt* (Caneggio); *palín* allato *alév* (Bruzella), cf. *VSI 1,* 85; *scepaat* 'i polloni di castagno' (Muggio).

Questi polloni, che per il castagno sono selvatici, in genere non vengono più innestati: dopo alcuni anni erano tagliati per fornire i pali della vigna: *pèrti pa la vigna* (Lodano), ad Auressio se ne lasciava uno per rinforzare e sviluppare la pianta. Quando questi nuovi rami si lasciano sviluppare e, ad una certa altezza si bifor-

cano, sono usati per sostegno alle pergole, come attesta il corrispondente di Lodano: *ai lavori da fá carasc* 'li uso per fare «carasc»'.

Le attestazioni che in certe località si dovesse, anche nel passato, chiedere il permesso per piantare alberi su terreno patriziale, e in qualche caso pagare una tassa, sembrano modificare il concetto di uno «jus plantandi» diritto di ogni singolo fuoco patriziale. L'indagine ci avverte che a Osogna, Malvaglia, Aquila, Personico, Calpiogna, Osco, Cavergno, Giumaglio, Minusio, Frasco ed Aranno un tempo si poteva piantare liberamente, senza chiedere nessun permesso. Anche dove si doveva chiedere un'autorizzazione: generalmente *grazia* (e *assamblea di grazi* [passim] 'l'assemblea patriziale che decide tutte le autorizzazioni') è raro si debba pagare una tassa. Le scarse attestazioni del nome della tassa: *tassa da godimint* (Peccia), *mansuál* (Losone), *táia* (Indemini, valle di Muggio) non sembrano riferirsi direttamente all'acquisto di proprietà della pianta: sembrano piuttosto estensioni di voci indicanti altri contributi o tasse del tipo di *veganál* (Vira Mezzovico). Nasce perciò il dubbio che anche ove vi sia una tassa con denominazione tipica (Bruzella): *piantiv,* essa sia piuttosto un diritto di iscrizione nei registri e che la stessa domanda non sia che il mezzo per far constatare l'assenza di violazione delle limitazioni stabilite già dagli statuti, in modo che il diritto non possa più essere messo in dubbio. L'esistenza di registri dei «diritti privati» su terreno patriziale avvalora questa ipotesi.

Si sono esaminati sin'ora vari aspetti della separazione della proprietà degli alberi da quella del terreno senza distinguere particolarmente il tipo delle piante: ciò è dovuto al fatto che la consuetudine (ed i regolamenti patriziali stessi) considerano «le piantagioni» di diverse qualità di alberi, e non sempre è possibile distinguerli. La prevalenza delle «piantagioni» di castagno è però tale da poter ora riferirci solo ad essi, salvo esplicita menzione di altre piante, rinviando a brevi punti successivi le informazioni riguardanti altre qualità.

Oltre alla proprietà privata di singoli alberi su terreno patriziale, è pure attestata l'esistenza di molte piante di diversi proprietari su determinati terreni patriziali: in genere tali zone, in cui il patriziato ha solo la proprietà del terreno, sono dette *selve.* A Medeglia, per esempio, l'assemblea decideva di piantare una nuova pianta: *novèla,* per ogni fuoco patrizio in una determinata selva patriziale. Altrove si venivano formando gruppi di piante di singoli proprietari, o un proprietario occupava una zona, formando così una selva (di cui possedeva solo le piante e non il terreno). Selve con proprietà solo degli alberi e con terreno patriziale mi sono attestate a Preonzo, in Riviera, a Semione, Malvaglia, Aquila, Personico, Peccia, Broglio, Brontallo, Cavergno, Cevio, Moghegno, Giumaglio, Aurigeno, Avegno, Intragna, Palagnedra, Grono, Soazza, Rivera, Bedano, Aranno, Arosio, Caneggio. Accanto

alla denominazione più comune: *om selve, i selvi* (Preonzo), non mancano voci specifiche in singole località: *regrèss* 'terreno patriziale con piante di diversi proprietari' (Claro, Soazza); *ronch,* da cui il topon. *sass ronchett* (Biasca); *digágn* (Malvaglia); *casgnéit* (Aquila); *comunèll* (Peccia); *ghièbi boschieu* 'bosco di privati' (Cavergno), cf. Salvioni, *Cavergno, ID 11,* 26, e *Elem. volg.,* 156; *gerbi* (Giumaglio), *sgerbi* (Aurigeno), cf. Bosshard, *ALomb.,* 168, e Gualzata, *Aspetti,* 12; *pèzz* (Rivera); *scarett, selvasc* (Bedano); *bisur,* forse topon (Caneggio).

Particolare rilievo merita la situazione di Intragna, ove, accanto a proprietà di singole piante isolate (*jus plantandi*) esisteva sia il diritto di «roverina»: *roulina* (fraz. Golino) 'proprietà di piante di rovere in determinati appezzamenti patriziali', sia quello di proprietà di tutte le piante in un terreno o in più terreni patriziali dette *pèzz in ária* 'appezzamenti di determinata superfice'. Contestazioni sulle iscrizioni di queste proprietà private diedero modo di studiare e documentare questi vari diritti verso il 1945 (comunicazione dell'on. avv. dott. Benno Buetti, allora Pretore in tali contestazioni).

Anche se la selva era costituita da piante di diversi proprietari, che in genere erano lontani parenti o si conoscevano essendo tutti patrizi, non mi consta che in nessun luogo lo sfruttamento avvenisse attraverso una forma di associazione. Solo in Blenio ho attestazioni di piante in comune (eredità indivise) sfruttate in comune (Aquila), vi è pure il caso che una pianta abbia più proprietari e che il raccolto venga diviso fra di essi (Lottigna).

Il diritto di piantare castagni su terreno viciniale era un notevole vantaggio per i singoli vicini. La castagna, nella alimentazione dei nostri paesi, prima della diffusione della patata all'inizio del 19° sec., aveva un valore preponderante. Da ciò si spiega l'esclusione dei non patrizi: *forèst* (Losone), dal diritto di piantare su terreno pubblico, e lo sfruttamento di piante di castagno situate fuori dalla circoscrizione locale, piantate su terreno d'un altro patriziato, da famiglie che non potevano avere sul posto i castagneti, o che non ne potevano avere a sufficenza.

Occorre distinguere il caso di proprietà di castagni (o selve) fuori dal proprio comune da quello delle consuetudini di raccolta di castagne in zone lontane dal proprio comune ma in piante di proprietà altrui.

Non sono certo rientri nel primo caso l'attestazione fornitami d'un vecchio diritto delle famiglie patrizie di Fusio di scendere a raccogliere castagne in territorio di Broglio e di Prato Valle Maggia, ove so dell'esistenza di castagni privati su terreno patriziale ma ignoro l'attinenza dei singoli proprietari. Certamente invece vi rientra il ben documentato fenomeno di famiglie dell'Alta e Media Leventina che possedevano castagni o selve su terreno patriziale nella Bassa Leventina o sulla sponda destra della Riviera, che, per lungo tempo, fece parte dell'antico comune grande di Leventina.

Benchè forse Prosito, nel basso Medioevo, dipendesse dalla «corte» di Claro (cf. *Lodrino,* p. 24[15]), Iragna e Lodrino appartennero alla comunità di Leventina sino al 1441–1446. In questo periodo la parte estrema della Bassa Leventina venne aggregata alla comunità finitime: Iragna e Lodrino alla Riviera (Osogna, Cresciano e Claro), Preonzo e Moleno, e il contestato possesso di Gnosca (cf. Meyer, *Ble. u. Lev.,* 182) al Bellinzonese. Nel 1478, quando il ducato milanese – dopo la crisi sopravvenuta alla morte di Filippo Maria (13 agosto 1447) – riprese per mano degli Sforza la politica di garantirsi il possesso di Bellinzona e del contado, pur ingraziandosi gli Urani necessari, con gli altri cantoni centrali, ad assicurare la protezione armata del ducato, il confine tra Leventina a Riviera (cioè fra il ducato ed il territorio urano) separava Personico da Iragna.

Gli antichi possessi di castagni venivano a trovarsi a cavallo del confine, ciò che fu causa di lunghe dispute.

Documenti dal marzo all'ottobre 1478, pubblicati dal Motta in *BSSI 2,* 56ss., attestano gli sforzi diplomatici per trovare un accordo fra i Leventinesi che possedevano piante di castagni in territorio di Iragna e la vicinanza locale che da essi richiedeva una imposta (taglia) secondo le usanze locali.

24 marzo 1478 (la cancelleria ducale agli urani): *Postremo autem in causa castanearum de qua scribitis et conquere videntur leventini, quod ab eis talee exigantur a subditis nostris, et nonnulle adversos eos novitate facte sint, scripsimus tunc Commissario nostro Belinzone* (*BSSI 2,* 56). E ancora il 30 marzo: ... *pro retentione certarum castanearum per nostros de Hirania facta ... et transactionis inter eos proinde secute pro bonis quae habent in jurisdictione Hiraniae ... pro retentione castanearum per Hiranienses facta propterea quod ipsi leventinenses dictos quinque florenos pro bonis, quae habent in nostro hiraniensi agro exoluere nolunt, prout teneatur ex forma sententiae* ... (*BSSI 2,* 88). E pochi mesi dopo, il 31 agosto: ... *contenti sumus ipsos vestros Leventinos ab onere pro arboribus castanearum indemnes* ... (*BSSI 2,* 189). Ma non sembra che quelli di Iragna fossero d'accordo se gli oratori urani in una replica al duca del settembre dicono: ... *ex parte castanearum aliarumque rerum quas Leventini nostri in ducatu v*[*estr*]*e d*[*ominationi*]*s habere videntur, ut tales castanee a vestre d*[*ominatione*] *subditis nusquam devastentur ... imo eos sinabant talibus castaneis pacifice et absque aliquo onere immunes uti et gaudere tanquam bonis suis liberis et exemptis* (*BSSI 2,* 238), cui il 5 ottobre si aggiungeva in replica una nuova precisazione: ... *pro arboribus castanearum ... ita quod ... suis castaneis ... libere gaudere possint* ... (*BSSI 2,* 253).

Che questo disaccordo, dovuto alla separazione fra due stati di antichi diritti di «jus plantandi» all'interno della stessa valle, non si concludesse malgrado l'esito disastroso dell'imposta spedizione punitiva ducale di fine dicembre 1478 a Giornico, è provato dal fatto che nel 1481 «i leventinesi si lamentavano [alla cancelleria

[15] *Lodrino. Monografia storica del Comune e dei suoi monumenti,* Bellinzona 1966.

ducale] che quei di Lodrino tagliassero i castagni ed altre piante che possedevano su quel territorio. Il danno da due anni in poi era calcolato 200 ducati» (*BSSI 3,* 314).

Tale antico fenomeno ha lasciato tracce, attestate dall'odierna inchiesta (con una punta di antico rancore, non del tutto sopito dopo 5 secoli!).

Confrontando le risposte ottenute a Lodrino, Iragna e Personico, con quelle di Calpiogna, Osco e Prato Leventina, si ottiene un quadro sufficiente di questo antico uso.

Il ricordo di piante di castagno: *erbri,* di proprietà dei leventinesi sui «monti», il compascuo vicinale, è tuttora vivo a Lodrino. A Iragna ove ancora esistono tali proprietà, i leventinesi che venivano a raccogliere castagne erano chiamati spregiativamente *moncich;* il corrispondente di Iragna annota che i proprietari di questi alberi: *piánt di leventín* 'piante dei leventinesi', arrivavano in qualunque periodo, non si curavano dei proprietari del terreno, vivevano da soli. Esistono ancora, ormai fuori uso, delle vecchie cascine di proprietà dei leventinesi ad Iragna, ove essi vivevano quando scendevano per raccogliere le castagne e ove le seccavano, dette: *cassén di moncich* (comunicaz. E. Vanetti). Nella zona finitima, verso nord, oltre il confine quattrocentesco che oggi ancora è limite fra le circoscrizioni distrettuali, a Personico, nella bassa Leventina, esistevano «selve» le cui piante erano di abitanti dell'alta Leventina, piantate su terreno del patriziato.

Ho dalla media Leventina, d'altro lato, che la famiglia D'Alessandri di Calpiogna aveva proprietà di castagni sul patriziato di Giornico, oggi abbandonate e di cui ha perso il diritto (comunicaz. m° Angelo D'Alessandri), famiglie di Osco hanno ancora castagni sul territorio patriziale di Iragna, e tali proprietà sono citate anche in testamenti del secolo scorso. In autunno, una o due persone per famiglia scendevano da Osco ad Iragna, ove restavano alcuni giorni per la raccolta delle castagne (comunicaz. Giov. Marti). Ho inoltre da Prato Leventina che, verso la fine del secolo scorso le famiglie originarie del paese possedevano castagni nella bassa valle e in Riviera, in terreni patriziali (pascoli boscati delle vicinanze): la famiglia Scolari aveva i suoi castagni a Giornico, i Fransioli a Iragna, i Bacchi a Personico. Una famiglia Bacchi possedeva a Personico dieci castagni che furono poi venduti. V'è pure il ricordo che questa famiglia mandava una o due donne a raccogliere le castagne in autunno e dava incarico a cavallanti del luogo di farne il trasporto (comunicaz. m° R. Fransioli). Si afferma pure che a Prosito e a Moleno, in autunno, si faceva un po' di festa tra i raccoglitori di castagne scesi da Prato Leventina e gli abitanti del luogo, il che rivelerebbe in queste zone una ben diversa convivenza da quella attestata ad Iragna.

Più incerte appaiono le informazioni per l'antica Riviera, cioè la sponda sinistra. Vi erano castagni di proprietà di biaschesi nel finitimo territorio patriziale di Osogna, mentre l'attestazione di Claro della presenza di raccoglitori di castagne

biaschesi (e pontironesi) non può essere considerata prova dell'esistenza di proprietà biaschesi in quanto sembra vi fosse un accordo per la raccolta, fra il Monastero, proprietario di castagneti, e famiglie di Biasca.

Anche a Soazza vi erano piante di quelli di Mesocco, su territorio pubblico; scrive il corrispondente di Mesocco: *negn a so temp un gavega diversen pianten de castegna [arbul] sul prou di soazzón, col ragrupamènt ghe piú nissuna servitú de pianten sul tarégn di alter perché chelen che gera o l'en stáccien taieden o venduden o scambieden.* Ma da Soazza mi si attesta che vi sono ancora famiglie di Mesocco che scendono a raccogliere le loro castagne perchè alla domanda si riponde: *i Mesocón i vegnen giú tucc i ann a fá isci.*

La netta differenza che appare nell'attuale Riviera tra la situazione della sponda destra (Iragna e Lodrino) e la sponda sinistra (Osogna, Cresciano e Claro) per quel che concerne lo «jus plantandi» è dovuta a ragioni storiche. Mentre la sponda destra faceva parte della antica Leventina, la sinistra coincideva forse con la precedente gastalderia di Claro (cf. Meyer, *Ble. u. Lev.*, 157 N 2).

Credo si possa arguire che l'antica proprietà di castagni su terreno di patriziati diversi dal proprio debba farsi risalire all'esercizio dello «jus plantandi» all'interno della comunità di valle, cioè nell'ambito della vicinanza generale. Esso si avvicina quindi, oltre all'ancora insoluto problema dei pascoli invernali comuni, anche alla ripartizione dell'«indivisum» fra gli abitanti delle diverse «terre» di cui esempio essenziale è la attribuzione degli alpi (per cui cf. *VSI 1*, 92, 104, e, proprio per Iragna Meyer, *Ble. u. Lev.*, 37). La differenza sta nel fatto che l'esercizio dello «jus plantandi» necessita d'una iniziativa individuale del singolo vicino, nel compascuo della propria comunità: dapprima di valle, poi del vicus, infine della «terra».

Non credo si possa accettare l'ipotesi (teorica) di un processo inverso: e cioè che i frammenti attuali siano i relitti d'una «divisione» di antichi beni forestali demaniali o vicinali fra le singole famiglie. E ciò perchè, nello spazio di oltre 5 secoli, non si attesta alcuna variazione rispetto anche alle forme più arcaiche tutt'ora esistenti, e mancano tracce della fase intermedia di attribuzione alle singole comunità (alle singole vicinanze) di «piantagioni» da parte della vicinanza generale. Nel processo di smembramento del compascuo comune si hanno sempre resti di sfruttamenti in comune da parte di diversi tipi di associazioni locali, anche se si giunge alla proprietà individuale; inoltre non si ha mai la separazione fra le due proprietà (quella del suolo e quella delle piante) ma si parla prima di usufrutto, poi di proprietà. La totale assenza, nel Ticino, di forme associate per lo sfruttamento di singole piante di castagno di proprietà privata, mi sembra indicare che l'elemento individuale nell'esercizio dello «jus plantandi» è determinante (piantare un nuovo albero, innestarlo) e che esso non può essere considerato un relitto di divisioni successive di

proprietà comune. Esso deve quindi essere visto con le sue caratteristiche particolari che lo staccano, anche per origine, dalla formazione medievale della proprietà fondiaria nelle nostre valli.

Le consuetudini di raccolta di castagne in zone lontane dal proprio comune da piante di proprietà altrui non rientrano direttamente nello studio delle conseguenze dello «jus plantandi», ma integrano il quadro della funzione del castagno nell'antica economia delle nostre terre ed in tale senso aiutano a capire le ragioni profonde dell'istituto.

La raccolta delle castagne è riservata al proprietario della pianta solo sino ad una certa data: essa talora è S. Martino (11 novembre: Breno, Caneggio e penso anche a Rivera e Isone), talaltra S. Caterina (25 novembre: Aquila e penso nelle zone più alte). Dopo questa data la raccolta è libera a tutti, secondo i principi del «*trasum*», cf. *VSI 1*, 309s., *asculum:* tutti i vicini, indipendentemente dalla proprietà, possono andare a raccogliere le castagne cadute: *rüspá, ná a rüsp*. Per i tradizionali modi di raccolta cf. Kaeser, *Kastanienkultur*.

Si danno casi di accordi fra il proprietario ed altre persone per la raccolta delle castagne in privato (prima della data di apertura delle selve): essi sono in genere accordi tradizionali e divenuti consuetudinari con famiglie che vengono da lontano e che raccolgono le castagne *a mezz*, consegnando la metà del raccolto in casa del proprietario, dopo aver usufruito anche delle sue *grá* ('metati') e talvolta essere state alloggiate da lui.

I verzaschesi si recavano (fin verso il 1930) nella zona del Monte Ceneri restandovi per tre settimane, per raccogliere *a mezz* le castagne nei territori dell'antico comune di Vira Gambarogno (sopra Quartino: fra la valle del Trodo e la valle della Molina, comunicaz. L. Sgheiza), di Cadenazzo, S. Antonino, Camorino, Medeglia, Robasacco, Rivera, per conto dei diversi proprietari locali. A Rivera restavano sino alla fine dell'ottava dei morti (e da ciò arguisco che le «selve» si «aprivano» a S. Martino) partecipando alla officiatura dei morti che, per tutto l'ottavario, era celebrata al mattino alle 4 nella chiesa di Rivera. Essi riportavano poi la loro parte di castagne o in valle o nelle sedi autunnali verzaschesi delle Terricciuole (oggi ancora, in parte, Gerra Verz. Piano, Lavertezzo Piano, Gordola). Mi è pure attestato l'uso dei verzaschesi di andare a raccogliere castagne *a mezz*, nella Bassa Mesolcina, ove si recavano anche per lavori nelle vigne (S. Vittore, Roveredo); dei pontironesi (Biasca) a Claro, nelle selve del Monastero, e ad Arbedo, cf. Pellandini, *BSSI 22*, 74; di quelli di Cureglia che si recavano nelle selve del Monte Ceneri per raccogliere castagne, rimanendovi per farle seccare; di quelli della valle di Intelvi che si recavano nel territorio della valle di Muggio. A Bruzella queste persone erano chiamate *casgnèr* oppure *bariöll* (per cui forse cf. *VSI 2*, 198s., *bariòro*).

I patrizi di Cimadera avevano il diritto di raccogliere castagne: *andá in rúspa,*

nel territorio patriziale di Sonvico. Si tratta probabilmente d'una conseguenza della separazione di Cimadera dal comune di Sonvico, avvenuta nel 1878, e quindi di un diritto normale mantenuto dalle vecchie famiglie di Cimadera.

Sarà opportuno spendere ancora qualche parola per altri tipi di piante che si trovano su terreno di un proprietario diverso da quello della pianta stessa o su terreno pubblico. In misura minore, ma con le stesse caratteristiche (proprietà acquisita piantando o innestando) si attestano le proprietà sui ciliegi; molte volte è attestato il noce, il cui frutto, quando il clima più freddo ridusse notevolmente la coltivazione dell'ulivo anche nelle regioni più riparate, era prezioso per l'olio. Per altre piante da frutta ho attestazioni precise di meli e peri privati su terreni patriziali in valle di Blenio, in Valle Maggia e in valle di Muggio. A Castaneda, in val Calanca, vi sono piante di mele che appartengono a un proprietario su terreni di un altro proprietario.

Una particolare indagine dovrebbe essere fatta per l'applicazione dello «jus plantandi» alla vite. Non mi risulta che esso esista nel caso di una vigna, ove il terreno dev'essere lungamente lavorato in modo speciale perchè la vita vi prosperi, mentre è molto diffuso nel caso di viti piantate lungo le strade che formano poi pergole. Il terreno pubblico ov'è piantata la vite si chiama a Claro *regrèss,* a Biasca sono piantate su terreno pubblico *i novèll dra tèpia in ra carà di cròtt* 'le piante [di vite] della pergola della «carrale» dei grotti' (comunicaz. on. P. Rottalinti), anche le pergole di Malvaglia: *cargadüü* sono di questo tipo. A Cevio dopo una certa data i grappoli che restavano in queste pergole: *töpi,* detti *bastèrt,* potevano essere raccolti da tutti (misura analoga alla apertura delle selve per le castagne!). A Moghegno queste pergole si chiamavano *vign di cansgei.* A Gerra Verz. Piano il proprietario della pianta che cresceva su terreno pubblico e che formava la pergola aveva l'obbligo di tener la strada sottostante sgombra dalla neve; a Campestro, come anche altrove, era imposta una certa altezza dal suolo per le pergole di privati su terreno pubblico, per poter passare con alti carichi.

Purtroppo gran parte di queste pergole stanno per essere distrutte e sarebbe urgente uno studio approfondito su questi usi.

Collegato alla coltivazione della vite è l'uso dei rami dei *salici,* di regola piantati lungo i corsi d'acqua o sulla riva del lago, territori tradizionalmente della comunità. Oltre al caso citato di Minusio, lungo la Moesa è ancora data l'autorizzazione di piantar salici su terreno pubblico a S. Vittore e a Roveredo.

Una particolare applicazione di questo uso generale è quello delle piante private su terreno pubblico per ombra. A Isone *merisgia* allato *badairüa* (cf. *VSI 2,* 30s., *badiröö*), sono anche le piante private del pascolo per far ombra al bestiame; a Frasco, sui monti, vi sono aceri piantati su terreno altrui per far ombra alle proprie cascine, sugli alpi per ombreggiare le piccole cantine del latte.

Che, del resto, la pratica dello «jus plantandi» fosse anche geograficamente più diffusa nel passato, mi sembra indicato anche da certi casi isolati.

A Lopagno, la cortesia del SIF sig. A. Moruzzi mi ha indicato un castagno sul mappale 4821, tagliato nel 1916, il quale era stato riservato in una vendita del 7–3–1852. Tale albero, che i vecchi proprietari si riservano, è esplicitamente citato nell'atto di vendita di cui mi è stata favorita copia. Tale riserva evidentemente risente di una pratica che distinguesse le proprietà del terreno da quella delle piante.

A Cadro, il prof. I. Borelli mi segnala che sul pascolo patriziale dell'alpe Bolla esistono i resti di una piantagione di noci ognuno dei quali è attribuito dalla tradizione a un casato patrizio. Sono elementi che mi sembrano attestare frammenti quasi irriconoscibili del vecchio «jus plantandi» ove oggi non è più documentato.

Concludo questi appunti con brevi considerazioni, piuttosto generali. Non mi risulta che il termine «jus plantandi» sia attestato in documenti latini medievali delle nostre terre. Si ha l'impressione che la voce sia parallela a «plantaticum» come «jus erbandi» da «erbaticum», cioè rappresenti l'idea di franchigia da un tentativo feudale che vorrebbe negare diritti locali antichi.

È interessante anche notare che nell'Alta Leventina, ove non cresce il castagno, non vi sono attestazioni di «jus plantandi». Inoltre si osserva che caratteri tipici di questo uso siano: la proprietà acquisita attraverso l'innesto, attestazioni di termini peggiorativi per i polloni, l'obbligo di piantare un albero nuovo rimuovendo la ceppaia. Tali elementi si unificano solo attribuendo allo scopo originario delle «jus plantandi» lo sviluppo della produzione delle castagne. Le curiose forme di mantenimento dei propri diritti con il taglio alto del tronco sarebbero forme di transizione verso una fase secondaria mirante all'uso del legname.

La affermazione del Maroi che lo «jus plantandi» rappresenti una sopravvivenza preromana, mi sembra convalidata dalla conclusione che esso, nelle nostre zone, è originariamente legato allo sviluppo della produzione delle castagne, ove si tenga presente l'acuta indagine del festeggiato[16] che ha dimostrato, mediante voci preromane legate alle castagne, «che la castagna fosse conosciuta dai popoli abitanti a nord dell'Appennino e variamente usata nella loro alimentazione, ben prima che il territorio da essi occupato fosse assoggettato al dominio di Roma» (*VRom. 2*, 99).

Bellinzona *Romano Broggini*

[16] S. Sganzini, *La castagna nell'alta Italia e nella Svizzera italiana, VRom. 2*, 77–103.